

Rep. 1/22

Sovraindebitamento n. 3/2021 - "FERDINANDO MIRAFIORI"



Tribunale Ordinario di Paola
Ufficio Fallimenti

Il Giudice Designato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2022, visto il ricorso depositato in 30.07.2021 nell'interesse di FERDINANDO MIRAFIORI (C.F. MFRFIN62E27G317T) e CARMELA PICCOLINI (C.F. PCCCML67S45H971X) avente ad oggetto la richiesta di omologazione del piano del consumatore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Ferdinando Mirafiori e Carmela Piccolini hanno proposto ricorso per l'omologazione del piano del consumatore.

1.1. Deducono i ricorrenti che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere l'omologazione del piano e che la condizione di sovraindebitamento è ascrivibile alla perdita del lavoro da parte del Mirafiori il quale, dopo aver contratto un primo finanziamento nell'anno 2005, ha perso il lavoro. Secondo i ricorrenti, il finanziamento del 2005 è stato contratto per far fronte alle spese generali della famiglia e per estinguere altri debiti contratti. A partire dal 2010, quando è definitivamente cessata ogni entrata fissa mensile, il ricorrente è stato costretto a ricorrere a continui prestiti al consumo da parte di finanziarie ed Istituti di credito. Egli, poi, è stato costretto ad accendere nuovi finanziamenti di importo più consistente accesi con Banco di Napoli al fine di conseguire nuova finanza che gli consentisse di estinguere i precedenti singoli finanziamenti ed avere una sola rata da pagare maggiormente sostenibile.

2. La domanda di omologazione del piano del consumatore deve essere rigettata, per le assorbenti ragioni che seguono.

2.1. Il Giudice, in sede di omologazione, è tenuto a verificare, innanzitutto, la fattibilità del piano (cfr. art. 12 *bis*, co. 3, l. 3/2012), ossia a valutare se il piano è *realizzabile*, con ciò assolvendo alla sua funzione, ossia quella di assicurare la ristrutturazione del debito del consumatore e di consentire un soddisfacimento del ceto creditorio, se pure in misura non integrale. In tale duplice prospettiva, il consumatore deve provare di avere redditi sufficienti a garantire la fattibilità del piano, dovendosi altrimenti provvedere a far sottoscrivere la proposta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di *redditi* o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità (cfr. art. 8, co. 2, l. 3/2012).

2.1.1. Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato le dichiarazioni dei redditi e, a seguito dell'invito rivoltagli dal giudice, ha riferito di non essere tenuto a predisporre le dichiarazioni fiscali, in ragione dell'occasionalità dei redditi prodotti e del non superamento del limite minimo di legge, sebbene indichi in euro 12.000 annui il proprio



reddito. Tale carenza (che è peraltro ostativa anche all'ammissione della procedura – cfr. art. 7, co. 2, lett. d) non consente di comprendere come il professionista designato dall'O.C.C. abbia potuto *attestare*, ai sensi dell'art. 9, co. 2 e art. 15, co. 6, della l. 3/2012 che la proposta del consumatore sia concretamente fattibile, atteso che non è stato dato conto delle attività espletate per ritenere attendibili i dati reddituali forniti dal ricorrente. Al tempo stesso, la mancanza di redditi verificabili preclude la possibilità di esprimere un giudizio di sostenibilità del piano e, prima ancora, di accertare l'effettiva sussistenza di una condizione di sovraindebitamento.

2.2. Oltre alla valutazione e attestazione circa la fattibilità del piano, il gestore designato dall'O.C.C. è tenuto a relazionare anche sulle cause dell'indebitamento (art. 9, co. 3 *bis.1* l. 3/2012.).

2.2.1. A tale riguardo, il proponente ha riferito che la causa dell'indebitamento è ascrivibile alla perdita del lavoro dipendente, alla necessità di *consolidare* i prestiti accesi con istituti di credito e finanziarie e a far fronte ai bisogni della famiglia. La relazione dell'O.C.C. è, sul punto, assai carente. In essa, infatti, si legge che «*l'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei debitori*». Tali cause sarebbero, quanto al finanziamento del 2005 acceso con Banco di Napoli, il soddisfacimento di bisogni della famiglia e l'estinzione di «*altri debiti contratti*», situazione che anche negli anni successivi avrebbe costretto il debitore «*a ricorrere continui prestiti al consumo da parte di finanziarie ed Istituti di credito*» (cfr. relazione OCC pag. 9). Sennonché, di questa documentazione *depositata* dal ricorrente come anche di quella *acquisita* dal gestore non vi è alcuna traccia (né nella relazione né nel fascicolo processuale), ragion per cui le valutazioni effettuate appaiono del tutto prive di verificabilità da parte del Giudice. Peraltro, solo dopo che il Giudice ha chiesto chiarimenti e integrazioni documentali sul punto, è poi emerso che i debiti “consolidati” non sarebbero stati contratti con istituti di credito e/o finanziarie ma con “privati” e che si tratterebbe di debiti «*di varia natura, non quantificabili né ricostruibili analiticamente anche in considerazione del tempo trascorso*» (cfr. relazione integrativa del 5.9.2021). Simile ricostruzione appare del tutto insoddisfacente e induce a ritenere che un effettivo e approfondito lavoro di analisi non è stato compiuto né a monte della predisposizione del piano né all'esito delle sollecitazioni rivolte dal Tribunale. A tanto si aggiunge che lo stesso finanziamento Carifin – l'unico del quale è stato acquisito il contratto – risulta acceso per l'acquisto di un'auto e non per consolidare passività preesistente, ciò che avrebbe dovuto indurre il gestore ad interrogarsi seriamente sulla attendibilità delle informazioni rese dal proponente in sede di “ascolto”, in considerazione delle carenze documentali già evidenziate.

2.3. Le macroscopiche carenze di cui si è dato conto rendono superflua la prosecuzione della disamina della domanda e la verifica della sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità e di fattibilità del piano, prima tra tutte quella relativa alla *diligenza* dei consumatori nell'assumere nuovi debiti.

PQM

Il Giudice designato, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:



rigetta la domanda di omologazione proposta da Ferdinando Mirafiori e Carmela Piccolini.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza e per la sua pubblicazione nel sito internet del tribunale.

Paola, 31/01/2022.

Il Giudice

Matteo Torretta

